

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA - I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

3.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE POMERIDIANA DI LUNEDÌ 29 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMICUCCI**

#### INDICE

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*):

Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere . . . . . 25

#### La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Ciarlantini, Maraini, Fontanelli, Peverelli Carlo, Borgomaneri, Lugini, Ridolfi e Varenna.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(È presente alla riunione Sua Eccellenza il Ministro della cultura popolare, ALFIERI).

GUIDI DI BAGNO, *Segretario*, legge il verbale della riunione antimeridiana che è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**Istituzione di un Ente Nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere. (212)**

PRESIDENTE comunica a Sua Eccellenza il Ministro gli emendamenti apportati al disegno di legge «Disciplina degli affittacamere».

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, dichiara che accetta gli emendamenti a tale disegno di legge.

PRESIDENTE riassume la discussione svoltasi nella riunione antimeridiana sul disegno di legge relativo alla «Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere», e fa presente che vari camerati, fra cui il Vice Presidente della Corporazione dell'ospitalità, dopo una laboriosa discussione, hanno chiesto che la Commissione pregasse il Ministro di sottoporre il disegno di legge al parere della Corporazione dell'ospitalità.

Questa proposta è diventata deliberazione della Commissione.

Sua Eccellenza il Presidente della Camera, da lui informato, ha però ritenuto che fosse necessario sentire anzitutto il parere del Ministro perchè, a quanto pare, il provvedimento riveste carattere di urgenza non rilevabile peraltro dal testo del provvedimento stesso.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, dichiara di essere lieto di avere avuta l'occasione di venire davanti alla Commissione legislativa, perchè considera molto efficace questa forma di collaborazione nella compilazione delle leggi, che potrà evitare equivoci o contrasti nella loro interpretazione.

Per quanto riguarda la sospensiva votata dalla Commissione per sentire il parere della Corporazione della ospitalità, ritiene

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che tale parere non sia necessario dal momento che nella Commissione, emanazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, vi sono tutti i rappresentanti interessati, compresi quelli della Corporazione dell'ospitalità.

Osserva che trattasi nella specie di una questione non tanto di carattere economico quanto di carattere politico. Si è riconosciuto unanimemente che vi sono delle località dove, per esigenze di carattere politico e turistico, occorre vi sia una qualche attrezzatura turistica e alberghiera, ma nelle quali l'iniziativa privata manca completamente. Il carattere politico del provvedimento è poi determinato soprattutto dalle condizioni dell'Albania dove urge far sorgere nel più breve tempo possibile qualche albergo.

Non vede quindi quale contributo potrebbe dare, posto così il problema come è nella sua realtà, la Corporazione dell'ospitalità.

PRESIDENTE fa presente che sia il Vice-Presidente della Corporazione dell'ospitalità che altri camerati hanno fatto alcune obiezioni, sull'insieme del provvedimento e su alcuni articoli del disegno di legge, per cui la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno pregare il Ministro di sentire anche la Corporazione dell'ospitalità.

Comunque se il Ministro ritiene che l'approvazione del disegno di legge sia urgente e che non si possa attendere il parere della Corporazione, la Commissione potrà riprendere senz'altro l'esame del disegno di legge.

VACCARO assicura il Ministro che la Commissione ha fatto le sue osservazioni con il proposito esclusivo di collaborare — e in questo interpreta il pensiero di tutti i camerati — a risolvere i problemi che il Governo sottopone al suo esame.

Osserva che la richiesta del parere della Corporazione dell'ospitalità è ammissibile, trattandosi di questione che interessa il paese.

Rileva che il relatore, pur avendo accennato all'Albania, non aveva dato l'impressione dell'urgenza del provvedimento.

Circa il finanziamento di 15 milioni osserva che la Commissione ha riconosciuto che è insufficiente, anche perchè non si può non prevedere che questi alberghi, che il Ministero, con lodevole iniziativa, farà costruire saranno passivi, per lo meno nel primo tempo.

Queste sono state le considerazioni che hanno indotto la Commissione a votare la sospensiva.

SCHIASSI, *Relatore*, afferma di avere stamane messo in risalto lo scopo principale del disegno di legge anche nei riguardi dell'Albania.

PINCHETTI ritiene che la questione del parere della Corporazione dell'ospitalità, potrebbe essere risolta agevolmente in un tempo brevissimo, in quanto la Corporazione dell'ospitalità ha anche un organo costituito giuridicamente che è il Comitato tecnico corporativo, il quale potrebbe riunirsi dopodomani ed esaminare i vari articoli del disegno di legge e lo statuto dell'Ente.

PRESIDENTE fa notare al camerata Pinchetti che anche un più breve termine di 24 ore non potrebbe essere accordato, perchè entro la fine del mese tutti i provvedimenti approvati dalle Commissioni della Camera debbono essere trasmessi al Senato del Regno.

FELICIONI rileva che la richiesta del parere della Corporazione potrebbe costituire una prassi sulla quale occorre riflettere prima di stabilirla.

Riconosce che è stato fatto un accenno all'Albania dal relatore, ma non ve n'è cenno alcuno nel progetto di legge.

Osserva che l'articolo 4 costituisce una contraddizione in termini; bisognerebbe infatti prima fare una riforma ad un'altra legge e precisamente al Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, per estendere all'Albania le norme sancite da questo decreto, norme che riguardano i sussidi da concedere agli albergatori del Regno d'Italia.

Per quanto riguarda i fondi stanziati, ritiene che si possa affermare che questo Ente avrà perdite che bisognerà coprire con altri mezzi.

PIERANTONI ritiene che il decreto-legge del 16 settembre 1937-XV, n. 1669, non sarà applicato all'Albania: se il Governo crederà necessario far godere anche agli albergatori dell'Albania le disposizioni del decreto in parola, allora li estenderà ad essi con un altro provvedimento.

Dato poi che della Commissione legislativa fanno parte persone tecniche che rappresentano le categorie interessate e ne conoscono le necessità, ritiene che il parere della Corporazione della ospitalità non sia indispensabile.

Propone, pertanto che si passi senz'altro all'ordine del giorno, discutendo i diversi articoli del disegno di legge.

(A questo punto entra nella sala della riunione S. E. il Presidente della Camera, COSTANZO CIANO).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FELICIONI ripete che data la legislazione attuale italiana non crede che un albergatore di Albania possa concorrere ai fondi stanziati nel decreto-legge del 1937.

Quanto a sentire il parere della Corporazione dell'ospitalità afferma che si è voluto soltanto sottoporre al Ministro l'opportunità di esaminare se riteneva utile avere anche il parere dei più interessati al problema.

È però convinto che la Commissione legislativa possa benissimo approvare un disegno di legge senza ricorrere al parere di una Corporazione.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, dichiara che sarà sempre lieto di essere invitato ad assistere alle riunioni, perchè desidera stabilire con i camerati della Commissione rapporti di collaborazione. Prende atto che il camerata Felicioni ha detto che si tratta di vedere se egli ritenga o meno di sentire gli esponenti interessati dei vari settori facenti capo alla Corporazione dell'ospitalità.

FASSINI trova giusto che la Corporazione debba sapere in qual modo saranno devoluti i fondi destinati agli alberghi.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, alle preoccupazioni dei rappresentanti delle categorie interessate risponde che bisogna tener conto delle esigenze di carattere politico, che impongono al Governo di provvedere all'attrezzatura alberghiera, così come si provvede alla costruzione di strade, ponti, ospedali ecc.

Osserva che in proposito vi è stata una autorizzazione di massima concessa dal Consiglio dei Ministri. Ad ogni modo ritiene che dalla discussione sia emerso il desiderio che, prima di una definitiva decisione, il Ministro senta privatamente il camerata Fassini ed altri che potrebbero esporre elementi interessanti.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, osserva che anzitutto la discussione deve vertere sull'indirizzo generale della legge, sul quale bisogna che tutti si trovino d'accordo.

FASSINI osserva che quando la Commissione è stata chiamata a discutere gli articoli, tutti si sono trovati d'accordo nel dover fare presente al Ministro questioni di sostanza. La Commissione si è preoccupata di sapere lo scopo per il quale le somme erano destinate. Rileva che il Ministro ha ora accennato a necessità di ordine superiore che stamane la Commissione ignorava.

SCHIASSI, *Relatore*, ripete di aver accennato nella sua esposizione anche all'Albania.

BONARDI precisa le questioni da lui sollevate. In primo luogo ritiene sia il caso di aggiungere al 1° articolo una frase che esprima il concetto già espresso anche nella relazione, e cioè che l'Ente deve avere lo scopo dell'incremento dell'industria turistica e alberghiera nelle località prive o insufficientemente provviste di attrezzatura turistica.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, è d'accordo.

BONARDI in secondo luogo ha domandato da che parte provenga il patrimonio iniziale dell'Ente fissato in 15 milioni ed ha avuto la preoccupazione che questi denari venissero prelevati dai capitoli del bilancio della Cultura popolare, togliendoli così all'attività specifica del turismo.

Osserva che dalla relazione al bilancio del Ministero della cultura popolare si rileva che sono stati presentati 2077 progetti, per nuove costruzioni ed ampliamenti di alberghi, mentre in effetti i fondi dovranno essere destinati in massima parte per le città di Roma e di Napoli.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, nota che non appena si sono conosciuti i provvedimenti del Governo a favore degli alberghi, sono stati presentati numerosi progetti, per ottenere le facilitazioni, da parte anche di persone che non avevano mai avuto rapporti con l'industria alberghiera. Però solo una minima parte di progetti presentati sono stati riconosciuti meritevoli di essere presi in considerazione e molti di questi hanno dimostrato di non avere nessuna consistenza economica.

Avverte che, pur tenendo conto delle esigenze alberghiere di Napoli e di Roma in vista dell'Esposizione del 1942 e di quella di Oltremare, il Governo ha fatto in modo di destinare per ogni capoluogo di provincia contributi necessari almeno per un albergo.

MALUSARDI osserva che quando nella riunione antimeridiana ha preso parte alla discussione e ha prospettato l'opportunità di sentire il parere della Corporazione dell'ospitalità, non aveva avuto notizia delle esigenze di carattere politico che sono state testè portate a cognizione della Commissione. Dinanzi alla necessità di attrezzare dal punto di vista alberghiero le città dell'Albania, riconosce l'opportunità di rivedere il proprio atteggiamento.

Ad ogni modo ritiene che tutti debbano essere preoccupati della questione finanziaria connessa con il problema.

Raccomanda al Ministro che coloro che dovranno dirigere quest'Ente abbiano una visione ampia del problema che è chia-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mato a risolvere, e che la scelta dei dirigenti cada su elementi tecnici e capaci, presi anche al di fuori dei Ministeri, che possono rappresentare bene gli interessi dei Ministeri senza esserne funzionari.

PRESIDENTE ritiene che la discussione generale possa dichiararsi chiusa.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, osserva che il Ministro Alfieri ha proposto di proseguire la discussione salvo poi ad avere uno scambio di idee con gli esponenti delle categorie più interessate.

Fa presente al riguardo che le leggi debbono essere esaminate e approvate in modo il più possibilmente perfetto, poichè esse sono trasmesse al Senato che, a sua volta, le sottopone ad un nuovo diligente esame. Se perciò il Ministro Alfieri sente il bisogno di consultare qualche camerata, è opportuno sospendere la riunione e riprenderla in altro giorno.

PIERANTONI osserva che tutti i componenti la Commissione sono d'accordo sulle direttive di carattere generale, e che pertanto ogni ulteriore discussione generale sarebbe ormai inutile.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, ritiene allora opportuno che la discussione prosegua senz'altro sui singoli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

È istituito, con sede in Roma, un Ente nazionale avente per scopo l'incremento dell'industria turistica e alberghiera (E.N.I.T.E.A.).

La costituzione ed il funzionamento dell'Ente stesso sono regolati con le norme stabilite nello statuto annesso, visto e firmato, d'ordine nostro, dai Ministri per la cultura popolare e per le finanze.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dell'Ente, potranno essere apportate allo statuto le eventuali modificazioni che si dimostrassero utili per il migliore raggiungimento dei fini dell'Ente.

REBUCCI presenta il seguente emendamento:

*All'articolo 1, primo comma, aggiungere in fine le parole: « e idrotermale ».*

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, lo accetta.

BONARDI per evitare la preoccupazione di una eventuale concorrenza all'iniziativa

privata propone che al termine del primo comma dell'articolo siano aggiunte le parole: « nelle località prive o insufficientemente provviste di attrezzatura turistica ».

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, lo accetta.

PINCHETTI per evitare dubbi di interpretazione, e per dare possibilità al Ministero di svolgere la sua azione anche in Albania, specificherebbe anche che l'Ente svolge la sua azione sia nel territorio del Regno che fuori.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, non può accettare l'emendamento per comprensibili ragioni di carattere politico.

REBUCCI propone che in luogo di « industria » turistica, alberghiera e idrotermale si dica « attrezzatura ».

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

LOCURCIO trova giusto che lo Stato intervenga ove l'attrezzatura turistica è insufficiente, ma ritiene che sulla insufficienza o meno di tale attrezzatura dovrebbe essere richiesto il parere della Corporazione dell'ospitalità.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*. La proposta Locurcio può essere accettata come raccomandazione, e inserita nel verbale.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta l'emendamento come raccomandazione.

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo 1 con gli emendamenti proposti dai Consiglieri Rebucci e Bonardi e accettati dal Governo.

(È approvato).

ART. 2.

L'Ente ha personalità giuridica propria e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero della cultura popolare.

(È approvato).

ART. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dal contributo di quindici milioni di lire da iscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

PINCHETTI raccomanda che venga effettuato uno stanziamento annuale sui bilanci

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

futuri del Ministero, perchè l'Ente possa raggiungere gli scopi per i quali viene istituito.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, terrà conto della raccomandazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3. (*È approvato*).

ART. 4.

L'E. N. I. T. E. A. è ammesso a godere dei benefici concessi dal Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669 convertito in legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287 per i progetti che presenterà entro il 31 dicembre 1939-XVIII, così prorogato per tale Ente il termine di cui all'articolo 3 della medesima legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

La rappresentanza legale e la difesa dell'Ente nei giudizi sia attivi che passivi è affidata all'Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli dello Statuto dell'Ente.

ART. 1.

L'Ente Nazionale Industria Turistica e Alberghiera (E. N. I. T. E. A.) ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento del patrimonio ricettivo nazionale, integrando, ai fini del movimento turistico nazionale, la iniziativa privata ove questa si appalesi insufficiente e sostituendovisi ove sia mancante.

Esso pertanto può costruire, comperare, locare, arredare e gestire alberghi o parteciparvi con responsabilità limitata al solo capitale apportato, nonchè compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attività, anche in campo diverso da quello alberghiero, quando ne sia esplicitamente richiesto dal Ministero della cultura popolare per le necessità del movimento turistico nazionale.

REBUCCI presenta il seguente emendamento:

*All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: « da quello alberghiero », aggiungere: « e idrotermale ».*

Inoltre fa presente la opportunità di tener conto dell'altro emendamento già approvato per l'articolo 1 del disegno di legge riferentesi alla parola « attrezzatura ».

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

DEFFENU ritiene eccessivo pretendere che l'Ente gestisca alberghi in via normale. Eccezionalmente, potrà arreararli o gestirli, non normalmente, come risulta dall'articolo. Riterrebbe perciò opportuno dire al secondo comma: « Esso pertanto può costruire, comperare, e in via eccezionale, arredare e gestire alberghi, ecc. ».

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, partendo dal presupposto che questi alberghi non sono costruiti dall'iniziativa privata, ne deriva che anche la gestione non presenta un tornaconto, ed anche questa dovrà quindi essere deferita all'Ente.

DEFFENU non vede volentieri lo Stato albergatore.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, fa presente che vi sono altri esempi di alberghi gestiti dallo Stato, e precisamente in Sardegna, a Macomer.

DEFFENU insiste nel ritenere che sia opportuno specificare nell'articolo questo carattere di eccezionalità della gestione.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, ritiene che occorrerà fare press'a poco come in Libia, ove la maggior parte degli alberghi sono gestiti dallo Stato.

Ritiene ad ogni modo inopportuno inserire la frase che fissa il carattere di eccezionalità della gestione.

PUCETTI ritiene che lo Stato non possa amministrare bene un albergo, cosa che richiede una notevole esperienza. È d'avviso che si potrà venire realmente incontro alle necessità locali e all'industria turistica tanto nei capoluoghi di provincia, quanto nelle località turistiche quando si creeranno colà degli alberghi senza però assumerne la gestione. Una volta costruito un albergo non è detto che non si possa trovare un gestore.

Propone pertanto il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole: « ricettivo nazionale » sostituire: « provvedendo alla costruzione di alberghi in particolari località, specie capoluoghi di provincia, ove l'iniziativa privata non può arrivare a colmare le deficienze ricettive ».*

PIERANTONI osserva che la gestione da parte dello Stato degli alberghi non è una novità: vi è l'esempio di Levico, che ha dato ottimi risultati.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, ed anche Brioni, Acqui ed altrove.

PINCHETTI condivide il concetto del Ministro. Se si tiene conto dello scopo per cui questi alberghi sono creati, cioè quello,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di andare incontro alle esigenze di carattere ricettivo dove l'iniziativa privata manca, è logico che l'Ente debba essere autorizzato ad arrivare anche alla gestione. Parlare di eccezionalità è un pleonaso. Fa presente inoltre che, siccome la costruzione di questi alberghi avverrà per ragioni di carattere politico, essi non hanno una base economica, altrimenti vi avrebbe provveduto l'iniziativa privata. Non si deve dimenticare inoltre che se si rende impossibile all'Ente una certa larghezza nella gestione, finirà con l'accadere quanto è avvenuto per altri alberghi affittati da enti pubblici (di solito i Comuni) a privati, che sono finiti in un dissesto economico per chi ha preso l'appalto ed il Ministero è dovuto intervenire per sovvenzionare i gestori. Quando si deve intervenire per sostenere i gestori tanto vale che l'Ente gestisca direttamente.

VACCARO fa presente che anche l'E. N. I. T. ha già alcune delle finalità stabilite per l'Enitea. Domanda perchè si addivenga alla creazione di questo Ente.

SCHIASSI, *Relatore*, osserva che l'E. N. I. T., facendo parte dell'organizzazione internazionale dell'Aja non può svolgere una azione industriale o di carattere commerciale, poichè altrimenti decadrebbe dall'organizzazione internazionale.

Ricorda che a Salsomaggiore, a Recoaro, a Levico si hanno eserapi di gestione di alberghi da parte dello Stato, che procedono ottimamente.

PINCHETTI fa presente anche una questione di carattere sindacale: la Federazione da lui rappresentata dà all'E. N. I. T. un contributo di 500 mila lire all'anno: ora la Federazione non potrebbe certo sovvenzionare un Ente che facesse la concorrenza agli albergatori.

PRESIDENTE domanda se il Ministro accetta l'emendamento proposto dal Consigliere Puccetti.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, non può accettarlo.

Lo Stato potrà servirsi di elementi preparati per la gestione degli alberghi.

DEFFENU e PUCCHETTI non insistono nei loro emendamenti.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con gli emendamenti proposti dal consigliere Rebucci accettati dal Governo.

(È approvato).

ART. 2.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività;

b) dai contributi che possa ottenere ai sensi del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669;

c) da qualsiasi altro provento o conferimento possa al medesimo pervenire.

(È approvato).

ART. 3.

Organi dell'Ente sono: il Consiglio di amministrazione; il Presidente del Consiglio, l'Amministratore delegato: il Collegio dei revisori.

(È approvato).

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri designati uno ciascuno dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, delle corporazioni, e cinque dal Ministro della cultura popolare fra persone competenti.

Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro della cultura popolare, i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto sono nominati anche il Presidente e l'Amministratore delegato, scelti fra i membri del Consiglio.

BONARDI ripete di essere contrario ad una eccessiva partecipazione dei funzionari a società o ad enti, anche per non creare sperequazioni tra Ministeri e Ministeri, con vantaggio per i funzionari di quei Ministeri che hanno maggiori possibilità di entrare nei vari consigli di amministrazione degli enti.

Pur apprezzando l'opera svolta dai funzionari stessi, è del parere, che il loro numero nel consiglio di amministrazione del nuovo Ente, debba essere ridotto da nove a sette, di cui due in rappresentanza degli altri Ministeri, lasciando gli altri cinque alla designazione del Ministero della cultura popolare.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*. Osserva che la composizione del consiglio di Amministrazione dell'Ente è il risultato di un equilibrio raggiunto tra i rappresentanti dei vari Ministeri.

BONARDI non insiste nel suo emendamento. Propone però che all'ultimo comma dell'articolo 4 sia fatta un'aggiunta per stabilire che il presidente e l'amministratore delegato sono scelti tra i membri del consiglio designati dal Ministro della cultura popolare.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

PRESIDENTE. Avverte che all'ultimo comma si potranno perciò aggiungere le parole:

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« scelti fra i membri del consiglio designati dal Ministro della Cultura popolare ».

DEFFENU è del parere che bastino cinque soli membri scelti tutti dal Ministero della cultura popolare, per creare un organismo snello.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, non accetta l'emendamento.

DEFFENU lo converte in raccomandazione.

LOCURCIO fa voti che i membri nominati dal Ministro della cultura popolare siano scelti tra persone designate dalla Corporazione competente allo scopo che sia possibile la scelta delle persone più idonee.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*. Questa possibilità di scegliere elementi non idonei vi poteva essere quando non esisteva una responsabilità. Egli, per suo conto, ha sempre scelto o designato personalmente i propri rappresentanti.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta Locurcio come raccomandazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4 con l'emendamento Bonardi accettato dal Governo.

(È approvato).

ART. 5.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera il regolamento del personale da sottoporre all'approvazione del Ministro della cultura popolare, di concerto con quello delle finanze;

b) delibera l'acquisto, la vendita e la locazione di beni immobili, la stipulazione di mutui attivi e passivi, consentendo accensioni di ipoteche, cancellazioni, riduzioni e postergazioni, nonché la accensione e lo svincolo di qualunque garanzia, presso qualunque ufficio, ente ed istituto;

c) autorizza l'acquisto e la vendita di beni mobili;

d) autorizza la partecipazione e relative modalità in aziende di cui al precedente articolo 1, comma 2 e la revoca delle stesse;

e) approva il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite, disponendo in merito alle eccedenze attive e passive;

f) compie in genere tutti gli atti non devoluti al Presidente ed all'Amministratore delegato, necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

LOCURCIO al comma a) propone si dica: « regolamento interno ». Osserva poi che i rapporti di lavoro del personale, debbono essere regolati dai contratti collettivi di lavoro in base alla legge del 16 giugno 1938 sugli Enti pubblici. Alla fine dello stesso comma a) aggiungerebbe, pertanto, le parole: « Ai dipendenti dalle Aziende gestite dall'Ente sono applicabili i contratti collettivi di lavoro vigenti per le categorie sindacali ».

PRESIDENTE ritiene che gli emendamenti siano superflui.

MALUSARDI è invece di opinione che gli emendamenti Locurcio possano essere accettati.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, è del parere che la specificazione sia superflua.

LOCURCIO insiste, affermando che non è di competenza del consiglio di amministrazione fissare gli stipendi e che questo deve apparire chiaramente dall'articolo. Occorre specificare che per regolamento del personale si intende regolamento interno; tutto quello che riguarda inquadramento e stipendi non può essere oggetto di deliberazione del consiglio di amministrazione, perchè questa facoltà è data dalla legge alle associazioni professionali.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta l'aggiunta della parola « interno » dopo la parola « regolamento ».

LOCURCIO è soddisfatto, e rinuncia al secondo emendamento proposto.

(A questo punto il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni lascia la sala della riunione vivamente applaudito).

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 5 con l'emendamento Locurcio accettato dal Governo.

(È approvato).

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola ogni mese, e straordinariamente quando occorra, e può legalmente deliberare con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono partecipare, senza voto, i membri del Collegio dei revisori.

(È approvato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

Il Presidente del Consiglio:

convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;

vigila alla esatta attuazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio ed approvati dal Ministero;

in caso di necessità ed urgenza prende qualunque provvedimento di competenza del consiglio riferendone a questo alla più prossima riunione; tali deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dall'Amministratore delegato.

PIERANTONI fa presente l'eventualità che in una riunione del consiglio, essendo assente il presidente, si debba discutere sull'operato dell'amministratore delegato. Crede quindi che le funzioni del presidente in sua assenza debbano essere esercitate dal consigliere anziano.

PRESIDENTE avverte che l'emendamento Pierantoni consisterebbe nel sostituire al termine dell'articolo, alle parole « dall'amministratore delegato » le parole « dall'Amministratore più anziano ».

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta l'emendamento.

DEFFENU nelle prime parole dell'articolo aggiungerebbe dopo le parole « Presidente del consiglio » le parole « di amministrazione ».

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 7 con gli emendamenti proposti dai consiglieri Pierantoni e Deffenu.

(È approvato).

ART. 8.

L'Amministratore delegato ha anche la carica di direttore generale dell'Ente, e compie tutti gli atti necessari alla amministrazione dell'Ente, i quali non siano devoluti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Più specificatamente:

a) compila il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

b) predispose i piani ed i progetti per l'attuazione dei fini dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) nomina e costituisce procuratori generali e speciali;

d) nomina il personale e prende qualunque provvedimento inerente al medesimo, in base al regolamento deliberato dal Consiglio ed approvato dai Ministri della cultura popolare e delle finanze;

e) provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigilandone il funzionamento;

f) provvede alla esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Presidente, nonché alla applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento;

g) rende conto al Consiglio della gestione dell'Ente e dei risultati conseguiti.

PINCHETTI al comma d) dopo la parola « regolamento » propone si aggiunga la parola « interno » in analogia a quanto è stato deliberato per l'articolo 5.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 8 con questo emendamento.

(È approvato).

ART. 9.

La rappresentanza legale e la firma dell'Ente spettano al presidente e all'Amministratore delegato disgiuntamente.

(È approvato).

ART. 10.

Il Collegio dei revisori è composto di cinque funzionari della pubblica amministrazione designati uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero delle corporazioni, uno dalla Corte dei conti e uno dal Ministero della cultura popolare. Tale Collegio esercita il controllo sulla gestione dell'Ente con gli stessi compiti stabiliti per i revisori delle società anonime, compatibilmente con la forma dell'Ente.

I membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della cultura popolare, durano in carica tre anni e possono esser riconfermati.

DEFFENU sull'articolo 10 ritiene troppo elevato il numero di cinque revisori. Nota che le Federazioni dei Fasci di Combattimento delle grandi città, che hanno da amministrare un capitale imponente, hanno soltanto tre revisori. Propone perciò che al secondo comma si dica: « I membri del Collegio dei revisori, di cui tre effettivi e due supplenti, sono nominati, ecc. ».



ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 10 così emendato.

(È approvato).

ART. 11.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno di gestione il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare al Ministero della cultura popolare per la approvazione di concerto con quello delle finanze, il bilancio dell'anno decorso, con allegato il conto profitti e perdite, accompagnato da una dettagliata relazione del Consiglio e dalla relazione del Collegio dei revisori.

Una copia del bilancio e delle relazioni sarà inviata anche al Ministero delle Corporazioni ai sensi ed agli effetti di cui al Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.

(È approvato).

ART. 12.

L'esercizio annuale comincia col 28 ottobre e termina col 27 ottobre dell'anno successivo; il primo esercizio chiuderà il 27 ottobre 1940.

(È approvato).

ART. 13.

Sugli utili risultati dal bilancio sarà detratto annualmente: il 20 per cento per la costituzione di un fondo riserva ordinario fino a che questo non abbia raggiunto la somma di 15 milioni assegnati dal Ministero della cultura popolare; ed un altro 20 per cento per la costituzione di un fondo di riserva straordinario. La rimanenza sarà portata in aumento delle entrate disponibili per i fini dell'Ente.

(È approvato).

ART. 14.

Il Ministro della cultura popolare, di concerto con quello delle finanze, determina ogni anno con suo provvedimento gli emolumenti da corrisponderci ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori, nonché le medaglie di presenza a favore dei predetti che partecipano alle adunanze del Consiglio.

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, propone che gli emolumenti siano ridotti alle sole medaglie di presenza.

BONARDI propone la seguente dizione: « Il Ministro della cultura popolare, di concerto con quello delle finanze, determina le medaglie di presenza a favore di coloro che partecipano alle adunanze del Consiglio ».

ALFIERI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 14 così emendato.

(È approvato).

ART. 15.

In caso di cessazione o di scioglimento dell'Ente, per qualsiasi motivo, le somme residue dopo estinte tutte le passività, saranno devolute all'Erario in conto entrate.

(È approvato).

ART. 16.

Nei casi di cui all'articolo precedente, il liquidatore dell'Ente sarà nominato con decreto Reale, il quale ne fisserà pure i compiti e le attribuzioni.

(È approvato).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 18,15.**



**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere. (212)**

**ART. 1.**

È istituito, con sede in Roma, un Ente nazionale avente per iscopo l'incremento dell'attrezzatura turistica, alberghiera e idrotermale (E. N. I. T. E. A.) nelle località prive o insufficientemente provviste di attrezzatura turistica.

La costituzione ed il funzionamento dell'Ente stesso sono regolati con le norme stabilite nello statuto annesso, visto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per la cultura popolare e per le finanze.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dell'Ente, potranno essere apportate allo statuto le eventuali modificazioni che si dimostrassero utili per il migliore raggiungimento dei fini dell'Ente.

**ART. 2.**

L'Ente ha personalità giuridica propria e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero della cultura popolare.

**ART. 3.**

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dal contributo di quindici milioni di lire da iscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

L'E. N. I. T. E. A. è ammesso a godere dei benefici concessi dal Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, per i

progetti che presenterà entro il 31 dicembre 1939-XVIII, così prorogato per tale Ente il termine di cui all'articolo 3 della medesima legge.

**ART. 5.**

La rappresentanza legale e la difesa dell'Ente nei giudizi sia attivi che passivi è affidata all'Avvocatura dello Stato.

**STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE INDUSTRIA TURISTICA E ALBERGHIERA.**

**ART. 1.**

L'Ente Nazionale Industria Turistica e Alberghiera (E. N. I. T. E. A.) ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento del patrimonio ricettivo nazionale, integrando, ai fini del movimento turistico nazionale, la iniziativa privata ove questa si appalesi insufficiente e sostituendosi ove sia mancante.

Esso pertanto può costruire, comperare, locare, arredare e gestire alberghi o parteciparvi con responsabilità limitata al solo capitale apportato, nonchè compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attività, anche in campo diverso da quello alberghiero e idrotermale, quando ne sia esplicitamente richiesto dal Ministero della cultura popolare per le necessità del movimento turistico nazionale.

**ART. 2.**

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività;
- b) dai contributi che possa ottenere a sensi del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669;
- d) da qualsiasi altro provento o conferimento possa al medesimo pervenire.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

Organi dell'Ente sono: il Consiglio di amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'Amministratore delegato; il Collegio dei revisori.

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri designati uno ciascuno dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, delle corporazioni, e cinque dal Ministro della cultura popolare fra persone competenti.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della cultura popolare, i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con lo stesso decreto sono nominati anche il Presidente e l'Amministratore delegato, scelti fra i membri del Consiglio designati dal Ministro della cultura popolare.

ART. 5.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera il regolamento interno del personale da sottoporre all'approvazione del Ministro della cultura popolare, di concerto con quello delle finanze;

b) delibera l'acquisto, la vendita e la locazione di beni immobili, la stipulazione di mutui attivi e passivi, consentendo accensioni di ipoteche, cancellazioni, riduzioni e postergazioni, nonchè la accensione e lo svincolo di qualunque garanzia, presso qualunque ufficio, ente ed istituto;

c) autorizza l'acquisto e la vendita di beni mobili;

d) autorizza la partecipazione e relative modalità in aziende di cui al precedente articolo 1, secondo comma e la revoca delle stesse;

e) approva il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite disponendo in merito alle eccedenze attive e passive;

f) compie in genere tutti gli atti non devoluti al Presidente ed all'Amministratore delegato, necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola ogni mese, e straordinariamente quando occorra, e può legalmente deliberare con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono partecipare, senza voto, i membri del Collegio dei revisori.

ART. 7.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;

vigila alla esatta attuazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio ed approvati dal Ministero;

in caso di necessità ed urgenza prende qualunque provvedimento di competenza del consiglio, riferendone a questo alla prossima riunione; tali deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dall'Amministratore più anziano.

ART. 8.

L'Amministratore delegato ha anche la carica di direttore generale dell'Ente, e compie tutti gli atti necessari alla amministrazione dell'Ente, i quali non siano devoluti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Più specificatamente:

a) compila il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

b) predisporre i piani ed i progetti per l'attuazione dei fini dell'Ente, da sottoporre alla approvazione del Consiglio.

c) nomina e costituisce procuratori generali e speciali;

d) nomina il personale e prende qualunque provvedimento inerente al medesimo, in base al regolamento interno deliberato dal Consiglio ed approvato dai Ministri della cultura popolare e delle finanze;

e) provvede all'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigilandone il funzionamento;

f) provvede alla esatta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Presidente, nonchè alla applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento;

g) rende conto al Consiglio della gestione dell'Ente e dei risultati conseguiti.

ART. 9.

La rappresentanza legale e la firma dell'Ente spettano al presidente e all'Amministratore delegato disgiuntamente.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 10.

Il Collegio dei revisori è composto di cinque funzionari della pubblica amministrazione designati uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'Interno, uno del Ministero delle corporazioni, uno dalla Corte dei conti e uno dal Ministero della cultura popolare. Tale Collegio esercita il controllo sulla gestione dell'Ente con gli stessi compiti stabiliti per i revisori delle società anonime, compatibilmente con la forma dell'Ente.

I membri del Collegio dei revisori, di cui tre effettivi e due supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della cultura popolare, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 11.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno di gestione il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare al Ministero della cultura popolare per la approvazione di concerto con quello delle finanze, il bilancio dell'anno decorso, con allegato il conto profitti e perdite, accompagnato da una dettagliata relazione del Consiglio e dalla relazione del Collegio dei revisori.

Una copia del bilancio e delle relazioni sarà inviata anche al Ministero delle Corporazioni ai sensi ed agli effetti di cui al Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.

ART. 12.

L'esercizio annuale comincia col 28 ottobre e termina col 27 ottobre dell'anno successivo, il primo esercizio chiuderà il 27 ottobre 1940.

ART. 13.

Sugli utili risultati dal bilancio sarà detratto annualmente: il venti per cento per la costituzione di un fondo riserva ordinario fino a che questo non abbia raggiunto la somma di quindici milioni assegnati dal Ministero della cultura popolare; ed un altro venti per cento per la costituzione di un fondo di riserva straordinario. La rimanenza sarà portata in aumento delle entrate disponibili per i fini dell'Ente.

ART. 14.

Il Ministro della cultura popolare, di concerto con quello delle finanze, determina le medaglie di presenza a favore di coloro che partecipano alle adunanze del Consiglio.

ART. 15.

In caso di cessazione o di scioglimento dell'Ente, per qualsiasi motivo, le somme residue, dopo estinte tutte le passività, saranno devolute all'Erario in conto entrate.

ART. 16.

Nei casi di cui all'articolo precedente, il liquidatore dell'Ente sarà nominato con decreto Reale, il quale ne fisserà pure i compiti e le attribuzioni.

